

L'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI)

(Circolare n. 4 del 22 febbraio 2017)

Indice

1.	Premessa	3
2.	Presupposto soggettivo	3
3.	Adesione alla contabilità ordinaria	5
4.	Esercizio dell'opzione per l'IRI	8
5.	Effetti dell'opzione	8
6.	Modalità d'imposizione	9
	6.1. Fiscalità dei prelievi dei soci	9
	6.2. Deducibilità dal reddito IRI delle somme prelevate	10
	6.3. Perdite fiscali	11
7.	Regole d'accesso al regime IRI	13
	7.1. Riserve d'utili ante IRI	13
	7.2. Perdite non utilizzate pregresse all'ingresso nel regime IRI	14
8.	Cessazione del regime IRI	14
	8.1. Perdite non utilizzate al momento dell'uscita dal regime IRI	14
	8.2. Riserve d'utili maturate in vigenza del regime IRI	15
9.	Regime contributivo	16

1. Premessa

L'art. 1, co. 547 e 548, L. 11.12.2016, n. 232, con effetto a decorrere dall'1.1.2017, ha introdotto l'art. 55-*bis* del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, contenente la nuova disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (c.d. "IRI") che si propone di:

- assoggettare ad imposizione con la medesima aliquota, quella dell'IRES (24%), tutte le forme d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta;
- tassare il **reddito non distribuito** con il suddetto coefficiente, che è generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale dell'imprenditore o dei soci;
- **considerare l'impresa come "separata" dall'imprenditore**, evidenziando il contributo lavorativo che quest'ultimo vi apporta;
- scindere il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore, così da sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda per soddisfare i propri bisogni.

L'IRI rappresenta un regime opzionale per gli imprenditori, le s.n.c. e le s.a.s. in contabilità ordinaria, che opera in deroga al regime ordinario di cui all'art. 5 del Tuir, fondato sull'imputazione per trasparenza del reddito indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Conseguentemente, il regime naturale degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali resta quello della trasparenza di cui all'art. 5 del Tuir, salvo l'esercizio dell'opzione per l'IRI. Quest'ultima può essere adottata a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale, ovverosia anche dai soggetti che naturalmente sono ammessi al regime di contabilità semplificata, previa adozione del regime di contabilità ordinaria.

Il principale vantaggio di accesso a questo regime opzionale è, pertanto, rappresentato dal fatto che il reddito d'impresa non prelevato, essendo tassato separatamente ai fini IRI, non è assoggettato ad Irpef progressiva in capo all'imprenditore, ai collaboratori familiari o ai soci, e nemmeno alle addizionali comunali e regionali dell'Irpef.

Le **somme prelevate dall'imprenditore**, dai collaboratori familiari e dai soci continuano ad essere tassate nei confronti di costoro con le **consuete modalità**, secondo la **progressività dell'Irpef** e le relative addizionali, ove dovute.

2. Presupposto soggettivo

Possono optare per l'applicazione dell'IRI, come anticipato, a norma dell'art. 55-bis, co. 1, del Tuir:

- gli imprenditori individuali.
- le società in nome collettivo, alle quali sono equiparate anche le società di fatto, esercenti un'attività commerciale, e le società di armamento costituite all'unanimità (art. 5, co. 3, lett.

- a) e b), del Tuir);
- le società in accomandita semplice alle quali sono equiparate le società di armamento costituite a maggioranza (art. 5, co. 3, lett. a), del Tuir).

Imprese familiari

La possibilità di optare per il regime IRI è riconosciuta anche alle **imprese familiari**, in considerazione del fatto che hanno comunque natura individuale: è soltanto in capo al titolare dell'impresa, e non anche in capo ai collaboratori familiari, che competono, infatti, tutti gli obblighi di natura fiscale conseguenti alla posizione di imprenditore (soggettività passiva IVA, obblighi connessi alla posizione di sostituto di imposta e formazione del reddito derivante dall'attività esercitata dall'impresa familiare). In senso conforme, si veda anche la prassi dell'Agenzia delle Entrate (**R.M. 28.8.2015, n. 75/E**) e la **giurisprudenza di legittimità** (Cass. 29.4.2009, n. 10017 e Cass. 23.6.1993, n. 6951).

Azienda coniugale

Il novellato regime IRI potrebbe anche essere invocato dall'azienda coniugale, che rientra nell'ambito dell'istituto della comunione legale, in considerazione del fatto che, nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, l'azienda coniugale è **assimilata** alla **società personale**, se costituita dopo il matrimonio e gestita in forma societaria, ovvero all'**impresa individuale**, con attribuzione del reddito all'altro coniuge nella misura del 50% o in quella diversa stabilita con convenzione matrimoniale.

Società tra professionisti

L'esercizio dell'opzione potrebbe essere altresì prospettabile per le **società tra professionisti** (art. 10, co. 3-8, L. 12.11.2011, n. 183 e D.M. 8.2.2013, n. 34) costituite nella **forma di società di persone commerciali**, purché adottino il regime della contabilità ordinaria, e in quanto tali **producano reddito d'impresa** – come sostenuto anche dall'Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcune istanze di interpello (16.10.2014, n. 954-55 e 9.5.2014, n. 954-93) – e non di lavoro autonomo.

S.r.l. a ristretta base proprietaria

L'opzione per l'IRI è riconosciuta anche alle **s.r.l.** a **ristretta base proprietaria** di cui all'art. 116, co. 1, del Tuir, a norma del successivo co. 2-*bis*, introdotto dall'art. 1, co. 547, lett. c), n. 2), L. 232/2016, in alternativa all'**opzione per la "piccola trasparenza fiscale"**, che permette a queste società di imputare direttamente ai soci i redditi prodotti secondo il modello tipico delle società di persone, ovvero indipendentemente dall'effettiva percezione ed in relazione alle rispettive quote di partecipazione.

L'opzione per l'IRI può, quindi, essere esclusivamente esercitata dalla s.r.l. interamente parte-

cipata da persone fisiche – in numero non superiore a 10, elevato a 20 nel caso delle s.r.l. di tipo cooperativo – purché non realizzi un volume di ricavi superiore ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore (euro 5.164.569) e non risulti assoggettata a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Soggetti esclusi

Sono, invece, esclusi dall'applicazione dell'art. 55-bis del Tuir, i lavoratori autonomi, gli studi associati e le società semplici.

3. Adesione della contabilità ordinaria

Per poter optare per l'applicazione dell'IRI, i citati soggetti devono adottare la **contabilità ordinaria** (per obbligo oppure opzione, ai sensi dell'art. 18, co. 6, del D.P.R. 29.9.1973, n. 600), al fine di monitorare i movimenti finanziari e le voci di patrimonio netto.

Regime di contabilità ordinaria per obbligo

Il regime della contabilità ordinaria è obbligatorio per il contribuente che, nell'esercizio della propria attività di impresa, ha realizzato, nel precedente periodo d'imposta, **ricavi superiori** alle seguenti soglie:

- euro 400.000, se svolge un'attività di prestazioni di servizi;
- euro 700.000, qualora eserciti altre attività.

Il rispetto delle predette soglie di ricavi deve essere verificata in ogni periodo d'imposta (R.M. 293/E/2007): il superamento della soglia in un esercizio comporta, infatti, l'obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo.

In caso di **applicazione obbligatoria del regime contabile ordinario**, è sufficiente che il contribuente tenga un comportamento concludente in linea con le regole dello stesso. Non è, quindi, necessario **effettuare particolari indicazioni nel quadro VO della dichiarazione IVA**, come, invece, prescritto per i contribuenti che adottano la contabilità ordinaria su opzione.


Adesione regime contabilità ordinaria per opzione

Il regime della contabilità ordinaria può essere altresì invocato su opzione (art. 18, co. 6, del D.P.R. 600/1973) dalle imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice – così come dai soggetti ad esse equiparati (art. 5, co. 3, del Tuir) – che **non abbiano superato nell'anno precedente** (oppure prevedano di non superare nell'anno in cui iniziano l'attività) **i limiti di ricavi sopra citati**: euro 400.000 per le imprese con oggetto prestazioni di servizi, ovvero euro 700.000 per

quelle esercenti altre attività.

In caso di **adesione per opzione al regime della contabilità ordinaria**, è necessario che il contribuente:

- tenga un comportamento concludente (art. 1, co. 1, del D.P.R. 10.11.1997, n. 442, C.M. 28.9.2012, n. 38/E e C.M. 27.8.1998, n. 209/E);
- comunichi l'opzione per la contabilità ordinaria mediante la compilazione del quadro
 VO, nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata (art. 2, co. 1, del D.P.R. 442/1997).



Conseguentemente, gli imprenditori individuali, le s.n.c. e le s.a.s. in contabilità semplificata che **nel 2017 intendono optare per il regime contabile ordinario** devono compilare il quadro VO della dichiarazione IVA 2018, **da presentarsi nel periodo 1.2.20218-30.4.2018**, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 4, co. 4, del D.L. 22.10.2016, n. 193.

Durata dell'opzione

A norma del previgente co. 6 dell'art. 18 del D.P.R. 600/1973, trasfuso nel novellato co. 8, la scelta per la contabilità ordinaria è vincolante per un triennio: "l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi".

Remissione in bonis

In caso di mancata comunicazione dell'opzione per la contabilità ordinaria mediante la compilazione del quadro VO del mod. IVA, non risulterebbe applicabile l'istituto della c.d. "remissione in bonis" che esplica la propria efficacia, in virtù di quanto affermato dall'Amministrazione Finanziaria (C.M. 38/E/2012), in ipotesi diverse da quelle cui sono applicabili gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 442/1997:

- **benefici, agevolazioni o regimi opzionali** differenti da quelli di determinazione dell'imposta o dai regimi contabili, di cui al medesimo decreto, ovvero;
- regimi di determinazione dell'imposta o regimi contabili per i quali la normativa di settore, derogando all'art. 2 del D.P.R. 442/1997, preveda l'effettuazione di adempimenti di comunicazione o di altri adempimenti formali, a pena di decadenza.

Ulteriori effetti dell'adozione della contabilità ordinaria per opzione

L'esercizio dell'opzione per la contabilità ordinaria, in luogo di quella semplificata, comporta, peraltro, alcune ulteriori rilevanti conseguenze:

- la disapplicazione del nuovo regime naturale di determinazione del reddito imponibile degli imprenditori semplificati che, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, è quello improntato alla cassa, in luogo del principio di competenza (art. 1, co. 17-23, della L. 232/2016);
- la possibilità di beneficiare dell'agevolazione ACE (art. 1 del D.L. 201/2011 e D.M. 14.3.2012), seppur con le più restrittive disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2017. A questo proposito, si ricorda che l'art. 1, co. 550-553, della L. 232/2016 ha disposto la riduzione del coefficiente di remunerazione del capitale proprio (che passa dal 4,75% del 2016 al 2,3% per il 2017 e al 2,7% dal 2018), nonché l'estensione dell'applicazione delle regole delle società di capitali fondate sugli incrementi in denaro del capitale proprio rispetto a quello esistente nell'esercizio in corso al 31.12.2010 anche agli imprenditori individuali, alle s.n.c. e alle s.a.s. in contabilità ordinaria, che non possono, quindi, più usufruire della semplificazione del riferimento al solo patrimonio netto contabile di chiusura del periodo d'imposta;
- la tenuta obbligatoria dei seguenti libri contabili:
 - **libro giornale** (artt. 14 del D.P.R. 600/1973 e 2216 c.c.);
 - libro degli inventari (artt. 15 del D.P.R. 600/1973 e 2217 c.c.);
 - registro delle vendite e degli acquisti ai fini IVA (artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. 633/1972);
 - libro mastro (art. 14, co. 1, lett. c), del D.P.R. 600/1973);
 - scritture ausiliarie di magazzino (art. 14, co. 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973);
 - registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del D.P.R. 600/1973);
 - **libri sociali obbligatori** (art. 2421, co. 1, c.c.).
 - libri e dei registri prescritti dalla legislazione sul lavoro;
 - libri e dei registri prescritti da altre disposizioni speciali.

	Imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s. in contabilità ordinaria (anche
SOGGETTI CHE POSSONO	a seguito di opzione)
ESERCITARE L'OPZIONE	S.r.l. a ristretta base proprietaria in possesso dei requisiti di cui
IRI	all'art. 116, co. 1, Tuir
	Società di fatto e armamento
	Società di persone tra professionisti
SOGGETTI CHE NON	Imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s. in contabilità semplificata
POSSONO ESERCITARE	Lavoratori autonomi
L'OPZIONE IRI	Studi associati
	Società semplici

4. Esercizio dell'opzione per l'IRI

La volontà di accedere al regime IRI deve essere manifestata in sede di **dichiarazione dei redditi**, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione e per i quattro periodi d'imposta successivi (art. 55-*bis*, co. 4, del Tuir): l'esercizio dell'opzione è, pertanto, **effettuato a consuntivo rispetto al primo anno di applicazione del regime**, consentendo così al contribuente di pervenire a tale decisione dopo avere operato una valutazione comparativa tra l'imposizione ordinaria e quella opzionale IRI. In altri termini, la scelta per l'ingresso nel regime già dal periodo d'imposta 2017 è operata nel modello "Redditi 2018".

Al termine del quinquennio di validità dell'opzione, la stessa è **rinnovabile** per ulteriori 5 periodi d'imposta, mediante **comunicazione** all'interno del modello "Redditi": **non appare, infatti, invocabile l'istituto del tacito rinnovo**, recentemente introdotto dall'art. 7-*quater*, co. 7, del D.L. 193/2016. Tale disposizione, precedente all'approvazione della L. 232/2016, si riferisce, infatti, esclusivamente ai regimi opzionali Ires previgenti (trasparenza fiscale, consolidato fiscale e *tonnage tax*). Diversamente, si dovrebbe ritenere applicabile la disciplina della c.d. *remissione in bonis* (art. 2, co. 1, del D.L. 2.3.2012, n. 16) – in quanto genericamente riferita all'accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinato a un adempimento di natura formale non tempestivamente eseguito – sebbene di **scarsa utilità operativa** nell'ipotesi in esame, in quanto la **scadenza per il versamento del saldo imposte relative al primo anno di applicazione del regime IRI** – 30 giugno dell'anno successivo oppure, nel caso di contribuente avente il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta – è già **precedente al termine per l'esercizio tempestivo dell'opzione** (30 settembre dell'anno successivo oppure, nel caso di contribuente avente il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

Si segnala, inoltre, che l'art. 55-*bis* del TUIR si limita a regolamentare la fattispecie del rinnovo, senza esprimersi in merito alla **revocabilità dell'opzione**, che dovrebbe, tuttavia, ritenersi **preclusa**, per ragioni di natura logico-sistematica, considerato che è stabilita una durata minima di applicazione obbligatoria del regime, salva la perdita dei requisiti di permanenza nello stesso.

5. Effetti dell'opzione

L'applicazione dell'art. 55-bis del Tuir, fondata sulla separazione del reddito dell'impresa o della società da quello dell'imprenditore o del socio, comporta:

• l'inoperatività del regime di trasparenza di cui all'art. 5 del Tuir limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione (art. 55-bis, co. 5, del Tuir). Conseguentemente, non dovrebbe essere applicabile neppure l'attribuzione, in proporzione

- alle quote di partecipazione agli utili, dei crediti d'imposta, delle detrazioni d'imposta e delle ritenute d'acconto operate;
- la disapplicazione degli ordinari criteri di determinazione del costo fiscale delle partecipazioni nelle società di persone di cui all'art. 68, co. 6, del Tuir, ovvero di rettifica dello stesso in base alle perdite e ai redditi imputati, nonché degli utili distribuiti. Ciò sta a significare che il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, detenute durante il periodo di validità dell'opzione per l'IRI, non deve essere rettificato delle perdite e dei redditi imputati e parimenti non deve essere ridotto, fino a concorrenza dei redditi già attribuiti, dagli utili distribuiti: fermo restando, naturalmente, che la distribuzione di riserve formatesi in periodi d'imposta precedenti a quello di ingresso nel regime IRI continua a comportare la riduzione del costo fiscale della partecipazione, in misura corrispondente all'importo percepito.

6. Modalità d'imposizione

L'applicazione delle regole IRI comporta la **separazione del reddito d'impresa da quello determinato in capo all'imprenditore o al socio**, in particolare:

- le somme di utili prelevate dall'imprenditore, dai collaboratori familiari o dai soci sono qualificate come reddito d'impresa imponibile in capo ai soggetti percipienti, secondo l'imposizione progressiva Irpef. Tali importi rappresentano, inoltre, un componente deducibile dal reddito d'impresa ai fini IRI;
- gli **utili non prelevati** sono assoggettati, da parte dell'impresa che li ha prodotti, all'aliquota del 24%.

6.1. Fiscalità dei prelievi dei soci

L'ordinaria imposizione Irpef è circoscritta alle somme prelevate – a carico dell'utile d'esercizio e delle riserve di utili, nel limite del reddito del periodo d'imposta o di quelli precedenti assoggettati ad IRI e non ancora prelevati – dall'imprenditore, dai collaboratori familiari e dai soci, con tassazione in capo a costoro come redditi d'impresa (art. 55-bis, co. 3, del Tuir).

Questi prelievi, tra i quali non si dovrebbero ritenere compresi l'impiego di riserve di utili a copertura di perdite o le attribuzioni di patrimonio, sono **deducibili dal reddito d'impresa** – determinato secondo le regole ordinarie, previste per gli imprenditori individuali, le s.n.c. e le s.a.s. – **da assoggettare ad IRI**, con aliquota del 24%, nel periodo d'imposta in cui avviene il prelievo, "nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivl'. Conseguentemente, **l'utile distribuito deve sempre assumere rilevanza**, ai fini sia della **deduzione** da parte dell'impresa che dell'**imposizione** in capo ai partecipanti, nel **limite** del reddito dei periodi d'imposta nei quali è applicata la nuova imposta che non risulta ancora "prelevato". Al

riguardo, nella relazione illustrativa è stato precisato che nel nuovo regime "/ammontare dell'utile di esercizio e delle riserve di utili costituisce meramente il limite massimo di prelevamenti possibili; prelevamenti che, peraltro, potranno essere effettuati soltanto nei limiti dei redditi già assoggettati a tassazione separata. In altre parole, i prelievi di utili o di riserve di utili assumeranno rilevanza fiscale ai fini della deducibilità in capo alla società/impresa individuale ovvero di tassazione ai fini IRPEF per soci, titolare e collaboratori nei limiti del reddito d'esercizio o dei redditi di esercizi precedenti che hanno già scontato la tassazione separata".

6.2. Deducibilità dal reddito IRI delle somme prelevate

Al fine di evitare la doppia imposizione degli utili ritratti dalla società, come anticipato, è prevista la **deduzione** degli stessi utili dal **reddito d'impresa da assoggettare ad IRI** nel periodo d'imposta in cui avviene il **prelievo**. In particolare, è espressamente previsto che le somme prelevate dall'imprenditore, dai collaboratori familiari dello stesso o dai soci sono deducibili dal reddito IRI:

- nel limite dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione IRI negli
 esercizi precedenti. L'ammontare degli utili che hanno scontato la tassazione IRI determina il c.d.
 plafond IRI, ovvero il limite di reddito ai fini della deducibilità delle somme prelevate
 dalla base imponibile IRI e dell'imponibilità Irpef delle medesime somme in capo ai percipienti;
- al netto delle perdite maturate in costanza del regime IRI.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, nel corso del **Telefisco del 2.2.2017**, ha chiarito che – al fine di **evitare un calcolo "circolare"**, posto che i prelievi deducibili dipendono dall'imponibile IRI, che a propria volta dipende da quanti prelievi si possono dedurre – nella quantificazione del **plafond IRI** il **reddito dell'esercizio deve essere assunto al lordo dei prelievi deducibili**.

Esempio

Reddito di competenza del periodo d'imposta T1: euro 100.000

Prelievi effettuati nel periodo d'imposta T1: euro 70.000

Imponibile IRI del periodo d'imposta T1: euro 100.000 – euro 70.000 = euro 30.000

Plafond IRI: euro 30.000 (reddito assoggettato ad IRI non ancora prelevato)

In tale sede, l'Amministrazione Finanziaria ha altresì precisato che, ai fini della corretta quantificazione del plafond IRI, è necessario preliminarmente **determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni** previste dal Capo VI del Titolo I del Tuir e, successivamente, portare in **deduzione** dal reddito così quantificato le **somme prelevate**: questa risposta dell'Agenzia delle Entrate consente, pertanto, di risolvere favorevolmente i dubbi sulla possibilità di dedurre gli importi prelevati a carico dell'utile **già nell'anno di avvio del regime**.

Esempio

Si consideri il caso della Alfa s.n.c., in contabilità ordinaria, che ha optato per il regime IRI a decorrere dal periodo d'imposta 2017, e presenta i seguenti dati:

Anno	Reddito imponibile	Prelievi (imponibili Irpef)	Reddito imponibile IRI	Plafond IRI	Variazione plafond
2017	10.000	4.000	6.000	10.000 - 4.000 = 6.000	+6.000
2018	10.000	7.000	3.000	6.000 + (10.000 - 7.000) = 9.000	+3.000

Nel 2017, primo anno di adozione del regime IRI, la società realizza un reddito di euro 10.000 e provvede alla distribuzione di utili ai soci per euro 4.000. Conseguentemente, dall'applicazione della disciplina IRI consegue:

- un reddito d'impresa imponibile Irpef in capo ai soci, pari ad euro 4.000;
- una base imponibile IRI di euro 6.000, su cui applicare l'aliquota del 24%;
- un plafond IRI di euro 6.000.

Nell'anno 2018, secondo periodo d'imposta di applicazione del regime IRI, la suddetta società consegue un reddito di euro 10.000 e distribuisce ai soci utili IRI per euro 7.000. In tale periodo d'imposta, l'applicazione delle regole IRI determina:

- un reddito d'impresa imponibile Irpef in capo ai soci pari ad euro 7.000;
- una base imponibile IRI pari ad euro 3.000 (euro 10.000 euro 7.000), su cui applicare l'aliquota del 24%;
- un incremento del plafond IRI pari ad euro 3.000.

6.3. Perdite fiscali

L'art. 55-bis, co. 2, primo periodo, del Tuir stabilisce che – in deroga all'art. 8, co. 3, del Tuir – le perdite maturate nei periodi di imposta di applicazione dell'IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, e per l'intero importo che trova capienza in essi. Questa disciplina di scomputo delle perdite è, pertanto, più favorevole rispetto a quella ordinariamente prevista per i contribuenti Irpef, che consente l'utilizzo entro il quinto periodo d'imposta successivo delle perdite prodotte oltre i primi tre anni di attività.

Qualora le **perdite maturate nel regime IRI** non derivino dall'esercizio dell'attività, ma da un **eccesso di prelievi nel periodo d'imposta** rispetto agli utili realizzati nel medesimo orizzonte temporale (oppure da prelievi di utili già assoggettati ad IRI e successivamente prelevati dai soci), l'eccedenza costituisce una **perdita riportabile** in diminuzione dei redditi imponibili dei successivi periodi d'imposta.

Come illustrato in precedenza, il **plafond IRI** – entro cui è possibile dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci a carico dell'utile e delle riserve di utili – deve essere calcolato al **netto delle perdite residue riportabili a nuovo.** Durante il Telefisco del 2.2.2017 è stato precisato che negli esercizi successivi a quello in cui le perdite sono state utilizzate, il plafond deve essere quantificato considerando i redditi dichiarati nel periodo di validità dell'IRI, **senza più ridurli delle perdite già utilizzate**. Per illustrare il concetto, è stato esposto il seguente esempio.

Esercizio	Reddito	Prelievi	Imponibile (o perdita)	Plafond IRI
T1 1.000 700 1.000 - 700 = 300		300		
T2	100	400	100 - 400 = - 300	300 - 300 = 0
Т3	500	150	500 - 150 - 300 = 50	300 +50 = 350

Il plafond IRI dell'esercizio T3 deve, quindi, essere determinato computando:

- in aumento i **redditi assoggettati a tassazione separata con l'aliquota del 24%** (sia nel periodo d'imposta che nei periodi d'imposta precedenti);
- in diminuzione le sole perdite residue non ancora utilizzate.

Conseguentemente, laddove tali perdite siano già state utilizzate, le **stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond IRI**: infatti, dopo il loro utilizzo in compensazione, il plafond IRI **si determina sommando solamente gli imponibili IRI dichiarati** (che sono già al netto delle perdite).

Alla luce dei casi sin qui illustrati e dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, è possibile esaminare un caso maggiormente articolato.

Anno	Reddito imponibile	Prelievi (imponibili Irpef)	Reddito imponibile IRI	Perdite riportabili IRI	Utilizzo perdite IRI	<i>Plafond</i> IRI
2017	10.000	4.000	6.000			10.000 - 4.000 = 6.000
2018	10.000	7.000	3.000			6.000 + (10.000 - 7.000) = 9.000
2019	2.000	5.000		3.000		9.000 - 3.000 = 6.000
2020	17.000	4.000	10.000		3.000	6.000 + 3.000 + 10.000 = 19.000

Nell'esercizio 2019, la società ha realizzato un reddito d'impresa di euro 2.000, al lordo dei prelievi effettuati dei soci (euro 5.000): la deducibilità di tale componente negativo di reddito ha, pertanto, determinato il conseguimento di una perdita fiscale di euro 3.000, riducendo dunque, per un pari importo, il plafond IRI.

Nell'anno 2020, la società ha, invece, prodotto un reddito di euro 17.000, distribuendo ai soci utili per euro 4.000: il reddito netto IRI del periodo d'imposta è, quindi, pari ad euro 10.000, ovvero il reddito d'impresa (euro 17.000) al netto dei prelievi dell'esercizio (euro 4.000) e delle perdite riportate dal precedente periodo d'imposta (euro 3.000).

Il plafond IRI è, invece, pari ad euro 19.000, così costituito:

- euro 6.000: reddito imponibile IRI del periodo d'imposta 2017;
- euro 3.000: reddito imponibile IRI dell'anno 2018;
- euro 10.000: reddito imponibile IRI dell'anno 2020.

Alla medesima conclusione, con riguardo al periodo d'imposta 2020, è possibile pervenire sommando il plafond IRI dell'anno 2019 (euro 6.000), le perdite IRI scomputate dal reddito dell'esercizio 2020 (euro 3.000) e il reddito netto IRI dell'anno 2020 (euro 10.000).

7. Regole d'accesso al regime IRI

Le disposizioni relative all'ingresso nel regime IRI disciplinano le riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto l'opzione IRI, mentre **nulla prevedono in merito alle perdite fiscali realizzate anteriormente al regime IRI.**

7.1. Riserve d'utili ante IRI

L'art. 55-bis del Tuir non è applicabile, a norma del co. 6, alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello di ingresso nel regime IRI: la loro distribuzione non è, pertanto, deducibile dal reddito d'impresa IRI, né comporta l'emersione di materia imponibile in capo al soggetto percettore, in quanto si tratta di somme già assoggettate ad imposizione ordinaria, per effetto dell'operatività del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del Tuir. È, inoltre, stabilito che le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili formati in tali periodi d'imposta pregressi all'accesso al regime opzionale: si tratta, quindi, di una disposizione analoga a quella dettata dall'art. 170, co. 3, del Tuir, con riferimento alle riserve di utili già tassate in capo ai soci in caso di trasformazione omogenea progressiva, ovvero da una società di persone in una di capitali. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci per trasparenza, oltre a non concorrere alla tassazione del reddito delle persone fisiche in caso di distribuzione, devono essere iscritte in bilancio con indicazione della loro origine.

L'ultimo periodo del co. 6 dell'art. 55-bis del Tuir ha, poi, introdotto una presunzione in base alla quale, come anticipato, si considerano distribuite prioritariamente le riserve formate anteriormente all'ingresso nel regime IRI. Secondo parte della dottrina, si tratta di una presunzione relativa, in quanto l'imprenditore individuale o la società hanno, in ogni caso, la possibilità di effettuare prioritariamente prelevamenti in relazione agli utili realizzati nel regime fiscale IRI, per esempio qualora il percipiente abbia nel medesimo periodo d'imposta perdite utilizzabili ad abbattimento del reddito risultante dal prelievo dei predetti importi. Sarebbe comunque opportuno attribuire separata evidenza sia in contabilità che nel modello "Redditi" delle riserve prodotte prima dell'esercizio dell'opzione.

Resta, naturalmente, inteso che la distribuzione delle riserve formatesi prima dell'esercizio dell'opzione, sia pure non tassate, andrà a rettificare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in misura pari all'importo distribuito (nei limiti dei redditi imputati per trasparenza negli esercizi antecedenti all'opzione).

7.2. Perdite non utilizzate pregresse all'ingresso nel regime IRI

La norma nulla precisa con riferimento al trattamento delle perdite fiscali maturate anteriormente all'opzione IRI. Tuttavia, una parte della dottrina ha osservato che le perdite in parola **non dovrebbero assumere rilevanza**: secondo altri autori, invece, tali perdite potrebbero essere utilizzate in capo al titolare o al socio per i redditi da assoggettare a tassazione ai fini Irpef in seguito a prelievi effettuati nel corso del periodo assoggettato ad IRI. Resta, naturalmente, inteso che tali perdite **non potranno essere decurtate dalla tassazione IRI per le società di persone**, in considerazione del fatto che l'imposta è in capo alla società e non alla persona fisica.

8. Cessazione del regime IRI

Le disposizioni in uscita dal sistema opzionale si limitano a disciplinare compiutamente le perdite non utilizzate al momento dell'interruzione del sistema opzionale: alcuni riflessioni, invece, meritano di essere esposte qualora, alla cessazione del regime, si proceda alla **distribuzione delle riserve di utili maturate in vigenza dell'IRI.**

8.1. Perdite non utilizzate al momento dell'uscita dal regime IRI

Il secondo periodo dell'art. 55-*bis*, co. 2, del Tuir dispone che le **perdite non ancora utilizzate al momento dell'uscita dal regime IRI** sono computabili esclusivamente in diminuzione dei redditi d'impresa – ai sensi dell'art. 8, co. 3, Tuir – considerando come periodo d'imposta di maturazione delle stesse l'ultimo anno di permanenza nel regime IRI: l'eventuale perdita inutilizzata può essere riportata nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto.

Nel caso di **s.n.c.** e **s.a.s.**, tali perdite sono imputate a ciascun socio, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili, ferme restando le previsioni dell'**art. 8 del Tuir**: nel caso della società in accomandita semplice, trova applicazione il co. 2, secondo cui le perdite fiscali che eccedono l'ammontare del capitale sociale sono indeducibili dal reddito del socio accomandante, in quanto superiori al capitale da questi conferito, mentre sono deducibili dal reddito dei soci accomandatari, nei limiti della quota proporzionalmente imputata. Conseguentemente, le perdite fiscali che eccedono la quota attribuibile ai soci accomandanti non vengono "perdute", bensì confluiscono nel novero delle perdite imputabili ai soci accomandatari, ciascuno proporzionalmente alla propria quota (R.M. 4.10.2001, n. 152/E).

8.2. Riserve di utili maturate in vigenza del regime IRI

Nel caso di cessazione del regime, ad esempio dopo il decorso del quinquennio e in assenza di rinnovo, si potrebbe riscontrare un'eccedenza di redditi assoggettati ad IRI rispetto agli utili prelevati della medesima natura: in **mancanza di un'espressa disposizione normativa** e in attesa di auspicabili chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, si potrebbe ritenere che tale differenza formerà oggetto di **imposizione**, come reddito d'impresa, in sede di **incasso di tali somme**, sino al completo assorbimento di tale eccedenza. In altri termini, queste riserve continuerebbero ad avere natura IRI, con l'effetto che la distribuzione delle stesse potrebbe essere qualificabile come un **componente negativo del reddito** dell'impresa individuale, della società in nome collettivo o in accomandita semplice. In altre parole, si conseguirebbe il medesimo effetto sostanziale che si avrebbe nel caso di integrale distribuzione della suddetta eccedenza **in prossimità dell'uscita dal regime**.

Secondo altra dottrina, invece, al termine dell'opzione del regime IRI e in presenza di riserve di utili formatesi in vigenza dell'opzione, si potrebbe incorrere in un doppio prelievo in considerazione del fatto che la distribuzione del plafond IRI residuale – costituito dalle somme accantonate e non prelevate durante gli anni di vigenza del regime (detratte le perdite realizzate da eccedenze di somme prelevate) – potrebbe tramutarsi in reddito d'impresa da assoggettare ad Irpef in capo ai soci, senza possibilità di dedurre dal reddito della società le somme prelevate. Infatti, cessato il regime IRI, le somme prelevate dai soci a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili non saranno più deducibili dal reddito d'impresa della società.

Anno	Reddito imponibile	Prelievi (imponibili Irpef)	Reddito imponibile IRI	Perdite riportabili IRI	Utilizzo perdite IRI	<i>Plafond</i> IRI
2017	10.000	4.000	6.000			10.000 - 4.000 = 6.000
2018	10.000	7.000	3.000			6.000 + (10.000 - 7.000) = 9.000

2019	2.000	5.000	-	3.000		9.000 - 3.000 = 6.000
2020	17.000	4.000	10.000		3.000	6.000 + (17.000 - 4.000) = 19.000
2021	10.000	29.000		19.000		19.000 - 19.000 = 0

Si osservi come nell'anno 2021 l'eccedenza dei prelievi rispetto all'utile dell'esercizio pari ad euro 19.000, pari all'ammontare del plafond IRI dell'anno 2020, è soggetta a un doppio prelievo in quanto:

- durante il periodo quinquennale di applicazione del regime IRI, con riferimento agli importi
 accantonati (e non prelevati) sono stati versati euro 4.560 a titolo di imposta sostitutiva IRI
 (euro 19.000*24%);
- in sede di **prelievo**, le predette somme risultano **imponibili Irpef** in capo ai soci percepenti, come reddito d'impresa, secondo le regole ordinarie.

Si consideri, inoltre, che, a norma dell'art. 55-bis, co. 1, del Tuir, le somme prelevate dai soci sono deducibili dalla base imponibile IRI e generano una perdita pari ad euro 19.000 che, in base al successivo co. 2, risulterà **deducibile nei successivi periodi d'imposta**, ma non oltre il quinto. È evidente che tale soluzione è profittevole solo nel caso di futuri redditi dai quali scomputare la perdita, mentre in assenza di redditi capienti, non vi sarà alcun vantaggio per i soci. Questo sistema potrebbe far perdere *appeal* al regime IRI. Ad ogni modo, per ovviare a tale problematica, una soluzione percorribile potrebbe essere quella di attribuire a seguito del prelevamento delle riserve di utili IRI – mediante un **apposito intervento normativo** – un **credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva versata**, così da rendere del tutto neutrale, a consuntivo, l'applicazione del regime.

9. Regime contributivo

L'art. 1, co. 548, della L. 232/2016 dispone, infine, che il **contributo annuo dovuto alle Gestioni degli artigiani e commercianti** (art. 1, co. 3, L. 2.8.1990, n. 233) dai soggetti che optano per il regime IRI è determinato **senza tenere conto dell'art. 55-***bis* **del Tuir**: in altri termini, la base di calcolo è costituita dal reddito d'impresa determinato secondo i criteri ordinari, al lordo delle somme prelevate dall'imprenditore, dai collaboratori familiari o da soci.